

Assicurazione Rischi Tecnologici

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Via Ippolito Caffi, 83, CAP 32100, Belluno, Prov. (BL), Italia
C.F. e P.IVA: 00075940254 - Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione
al n° 1.00030

Prodotto: "DECENNALE POSTUMA INDENNITARIA DANNI DIRETTI ALL'IMMOBILE "

VHV
ASSICURAZIONI

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto per la copertura dei bisogni assicurativi dei costruttori d'immobili per eventuali difetti di costruzione e danni arrecati a terzi ex dell'art. 4, D. Lgs. n. 122/2005, attuativo della L. n. 210/2004. Il prodotto si compone delle seguenti Sezioni: Danni all'immobile; Responsabilità Civile.



Che cosa è assicurato?

Sezione A – Danni all'Immobile (obbligatoria)

La Società si obbliga nei confronti del Contraente e in favore dei Beneficiari, in corrispettivo del Premio convenuto e anticipato nonché nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente Polizza e fino alla concorrenza della somma assicurata per ciascuna Partita.

Partita 1 - Garanzia Immobile

La Società si obbliga all'Indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'Immobile assicurato da uno dei seguenti eventi:

- crollo o rovina totale o parziale,
- gravi difetti costruttivi,

purché detti eventi siano derivanti da vizio del suolo o da difetto di costruzione e abbiano colpito Parti dell'Immobile destinate per propria natura a lunga durata.

Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Costruttore, nei limiti dei Massimali convenuti per la Sezione B, qualora fosse civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in seguito ad un Sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione A.

SOMME ASSICURATE

Per la Sezione A - Partita 1, la somma assicurata è pari al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'Immobile, compreso il Preesistente nel caso di ristrutturazioni integrali, escludendo solo il valore dell'area e gli oneri di urbanizzazione.

Per la Sezione B, la Società risponde con il limite minimo di cinquecentomila euro a fronte di un massimale come indicato nella Scheda Tecnica.

Le somme assicurate per ciascuna Partita resa operativa nella Scheda Tecnica, salvo quanto previsto all'art. 12, costituiscono il massimo indennizzo che la Società è tenuta a corrispondere ai Beneficiari, in proporzione alla rispettiva Quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento, per uno o più Sinistri e per l'intera durata della Polizza. Il limite di Indennizzo non potrà essere inferiore al 30 % (trenta per cento) delle somme assicurate in ciascuna Partita e indicate nella Scheda Tecnica fatto salvo il caso di crollo totale o parziale per il quale il limite di Indennizzo della Partita 1 è pari al 100 % (cento per cento).



Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni di Assicurazione.

Sezione A – Danni all'immobile

La garanzia non opera per:

- ✗ i vizi palesi o vizi occulti dell'immobile, comunque, noti al Contraente ovvero all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione e comunque prima della stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione;
- ✗ danni cagionati da assestamento;
- ✗ danni di natura estetica, ivi compresi i viraggi di colore;
- ✗ danni derivanti da modifiche dell'immobile intervenute dopo il collaudo;
- ✗ danni indiretti o consequenziali;
- ✗ interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;
- ✗ danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, o causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni;
- ✗ danni causati da difetti, anche gravi, alle parti dell'immobile non destinate per propria natura a lunga durata, salvo siano conseguenti a danni indennizzabili nella garanzia base e fermo quanto stabilito nelle estensioni di garanzia specifiche richiamate;
- ✗ danni causati da incendio, esplosione, scoppio, a meno che non derivino da eventi assicurati; da fulmine, caduta di aerei;
- ✗ danni da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione e altri simili eventi naturali;
- ✗ danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qualunque causa originato.

Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La garanzia non opera per:

- ✗ i soggetti non considerati terzi: a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) in caso di condominio, l'amministratore; d) in caso di quota di proprietà locata, il conduttore nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ✗ i danni cagionati da vizi dell'immobile derivanti da modifiche o innovazioni realizzate dopo l'inizio della presente copertura assicurativa;
- ✗ i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista alla Sezione Danni all'immobile;
- ✗ i danni conseguenti a sinistro indennizzabile in base alle estensioni di garanzia anche se espressamente richiamate nella Scheda Tecnica e rese operative salvo quelli per l'estensione della garanzia Involucro, se operante;
- ✗ i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati.

Esclusioni comuni alla Sez. A – Danni all'immobile ed alla Sez. B – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La società non è obbligata per i danni verificatosi in occasione di:

- ✗ le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'immobile assicurato, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, le perdite di valore dell'immobile;
- ✗ i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dell'utente dell'Immobile o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;
- ✗ i difetti di rendimento dei beni assicurati;
- ✗ i danni derivanti da modifiche o innovazioni, anche esterne all'immobile, realizzate dopo l'inizio della presente copertura assicurativa;
- ✗ i danni causati da vizi del suolo riconducibili a modifiche esterne, all'immobile assicurato, successive alla costruzione dello stesso;
- ✗ i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto.



Ci sono limiti di copertura?

In Polizza sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie.

- ! **Sez. A – Danni all’ Immobile e Sez. B – R.C.T.:** il valore di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati in polizza varia in funzione di parametri oggettivi e soggettivi, quali la tipologia dell’immobile, le caratteristiche co- struttive e la tipologia del terreno.



Dove vale la copertura?

Sezione A – Danni all’Immobile; Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi: vale sul territorio italiano. L’assicurazione è prestata per tutti i beni immobili esistenti nelle ubicazioni indicate in polizza.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull’esistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l’eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

- In caso di Sinistro che interessi le garanzie prestate dalla Sezione A, il Contraente o i Beneficiari devono:
 - a) darne immediata comunicazione con una delle forme previste dalle Condizioni di Assicurazione;
 - b) inviare al più presto alla Società, mediante lettera raccomandata A/R, un dettagliato rapporto scritto;
 - c) fornire alla Società e ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essere loro richiesti;
 - d) fare il possibile per limitare l’entità del danno e attuare le misure necessarie ad evitare l’aggravamento;
 - e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.
- In caso di Sinistro che interessi le garanzie prestate dalla Sezione B, il Contraente o i Beneficiari devono:
 1. farne denuncia entro 48 (quarantotto) ore dal fatto o dalla sua conoscenza;
 2. assicurarsi che la denuncia contenga tutte le informazioni utili e necessarie;
 3. fornire prontamente le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il premio è unico per la durata della polizza ed il pagamento avviene in due fasi: all’atto del perfezionamento si procede all’incasso del 20% del premio concordato, procedendo poi al saldo del restante 80% al momento dell’operatività della garanzia.

Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge. Il premio deve essere pagato all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare “non trasferibile”, bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 della data risultante dal certificato di ultimazione dei lavori. Il contratto è stipulato a scadenza automatica. Il periodo di assicurazione, in base al quale è stato determinato e convenuto il premio, coincide con la durata stabilita in Scheda Tecnica e comunque cessa entro dieci anni dall’ultimazione dei lavori, salvo minori durate se ed ove previste.

La polizza non sarà operante in caso di mancato pagamento dell’intero premio.



Come posso disdire la polizza?

Non è previsto il diritto di recesso da parte di nessuna delle parti coinvolte dal contratto.

Assicurazione Rischi Tecnologici

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi
(DIP aggiuntivo Multirischi)



Impresa: VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: DECENNALE POSTUMA INDENNITARIA DANNI DIRETTI ALL'IMMOBILE

Data di realizzazione: dicembre 2025 (ultima versione disponibile)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

VHV Italia Assicurazioni S.p.A. Via Ippolito Caffi, n. civico 83; CAP 32100; città Belluno; tel. (+39) 0437.938611; sito internet: www.vhv.it; PEC: yhv@pec.it. Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030. Direzione e coordinamento di VHV International SE.

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Società è pari a € 33.805.472 di cui il capitale sociale ammonta a € 7.000.000. L'indice di solvibilità (*Solvency Ratio*) della Società al 31/12/2024 era pari al 268%. Per maggiori dettagli sulla solvibilità e la condizione finanziaria della Società si rinvia alla Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR) dell'esercizio 2024 disponibile al sito internet www.vhv.it/dati-finanziari.

Al contratto si applica la legge Italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto riportato nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni), si precisa inoltre quanto segue:

Con riferimento alla Sezione A - Danni all'immobile, l'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia, ossia:

- che l'immobile sia stato realizzato a regola d'arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali e competenti;
- che l'immobile stesso sia usato e destinato secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella Scheda Tecnica di polizza;
- che siano state eseguite con risultati favorevoli tutte le prove richieste dalle norme di legge;
- che il Contraente abbia presentato i seguenti documenti (che formano parte integrante della polizza e debbono essere allegati al contratto):

1. il collaudo statico, con esito positivo e senza riserve, e il certificato di agibilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione;
2. i rapporti tecnici, aventi esito favorevole, elaborati da un Controllore Tecnico, se espressamente richiamate estensioni di garanzia.

Con riferimento alla Sezione B – Responsabilità Civile, la Società si obbliga nei confronti del Contraente e in favore dei Beneficiari, in corrispettivo del Premio convenuto e anticipato nonché nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente Polizza e fino alla concorrenza della somma assicurata per ciascuna Partita e comunque nel limite massimo della somma assicurata alla Partita 1, ad indennizzare i Beneficiari, per la rispettiva Quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento, per i danni materiali e diretti all'Immobile assicurato rientranti nelle fattispecie previste dalle garanzie entro il periodo di efficacia dell'Assicurazione.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Ad integrazione delle Coperture obbligatorie descritte nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni), è possibile, ma non obbligatorio, acquistare delle garanzie aggiuntive, se accordate dalla Società, valide soltanto se espressamente richiamate nella Scheda Tecnica.

Qui di seguito si riportano alcuni esempi, non esaustivi, di possibili garanzie aggiuntive, se previste.

SEZIONE A – DANNI ALL'IMMOBILE	
Partita - Involucro	<p>La copertura assicurativa è estesa all'indennizzo dei danni materiali e diretti all'involucro, purché detti danni siano derivanti da un accidentale difetto della costruzione e provochino:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. distacco totale o parziale dell'involucro; 2. fessurazione passante diffusa tale da compromettere la tenuta all'aria ed all'acqua dell'involucro. <p>L'obbligo dell'Impresa si limita all'indennizzo dei danni dovuti a deformazioni della struttura portante eccedenti i limiti di progetto, tali da non compromettere in maniera certa ed attuale la stabilità, o ad un eventuale comportamento non elastico impreveduto ed imprevedibile dell'involucro o di parti dello stesso.</p> <p>L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita - Involucro, nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile.</p>
Partita - Pavimentazione e rivestimenti interni	<p>La copertura assicurativa è estesa all'indennizzo dei danni materiali e diretti a pavimentazioni e rivestimenti, entrambi di tipo ceramico o lapideo, dovuti a loro distacco o rottura e riconducibili ad un accidentale difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia e fino al 5° anno.</p> <p>L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla partita - Pavimentazioni e rivestimenti interni nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile.</p>
Partita - Impermeabilizzazione delle coperture	<p>La copertura assicurativa è estesa all'indennizzo dei danni materiali e diretti alle impermeabilizzazioni delle coperture, riconducibili ad un accidentale difetto di costruzione, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia e fino al 5° anno compreso.</p> <p>L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita - Impermeabilizzazione delle coperture nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione della impermeabilizzazione impiegata, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile.</p>
Partita - Intonaci e rivestimenti esterni	<p>La copertura assicurativa è estesa all'indennizzo dei danni materiali e diretti dovuti a distacco parziale o totale degli intonaci perimetrali o rivestimenti esterni dal supporto sul quale sono applicati e riconducibili ad un accidentale difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia e fino al 5° anno.</p> <p>L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla partita - Intonaci e rivestimenti esterni nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile.</p>
Partita - Rimborso delle spese di demolizione e sgombero	<p>L'Impresa, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro dell'opera, sino alla concorrenza massima dell'importo indicato alla Partita 2 della scheda di polizza.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Ad integrazione di quanto descritto nel DIP Danni, sono previste altresì le seguenti ulteriori esclusioni:

- perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché perdite o danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
- danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche o termiche, di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle specifiche previste per i materiali utilizzati.

CYBER CLAUSE

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente Polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- c) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- d) computer hacking;
- e) computer virus o programmi affini (trojans, worms, malware, ecc.);
- f) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- g) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (salvo che tale danno sia causato da incendio, esplosione o scoppio);
- h) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- i) violazione D.Lgs. N. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Tutti i Sinistri devono essere denunciati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, nei termini di cui all'art. 19 e comunque non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza del periodo coperto dalla specifica garanzia assicurativa. Dopo tali termini l'obbligo della Società cessa.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previsti enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'Impresa	Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dall'Impresa presso la propria Direzione o la sede dell'Intermediario al quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti ovvero dalla data di consegna all'Impresa delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempre che siano stati consegnati all'Impresa tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro. A ricostruzione o riparazione avvenuta, purché la stessa sia effettuata entro 1 anno dalla data del sinistro, l'Impresa provvederà a versare all'Assicurato il conguaglio di indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato all'Assicurato, in proporzione alla quota di proprietà.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Non sono previsti casi in cui il Contraente ha diritto al rimborso del premio pagato.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto decennale rivolto ai proprietari di immobili a copertura dei danni da rovina e/o gravi difetti costruttivi e dei danni involontariamente cagionati a terzi. Si tratta di un'assicurazione obbligatoria per legge.



Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono al massimo pari al 15 % (aggiornamento 2024)

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: VHV ITALIA ASSICURAZIONI SPA - Servizio Reclami - Via Ippolito Caffi, 83, 32100 Belluno (BL) Italia; Fax: 0437938693 - e-mail reclami@vhv.it, reclami.vhv@pec.it</p> <p>I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.</p> <p>Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	<p>Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p>
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato: Le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net.</p>
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con l'aliquota del 21,25% sui premi imponibili.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.